



IC
InfoCamere

Roma, 29 Luglio 2016
Prot. 31550/2016-DG

Spett.le
UNIONCAMERE
Piazza Sallustio 21
00187 - Roma

c.a. Dott. Pierluigi Sodini

Comunicazione e-mail: unioncamere@cert.legalmail.it

Oggetto: Consigli Camerali

Poiché dalle Camere di Commercio coinvolte nelle procedure di costituzione dei consigli camerali continuano a pervenire richieste di chiarimento sugli argomenti relativi al calcolo degli occupati e alle modalità di controllo, si invia la presente nota, i cui contenuti sono stati anticipati nella lettera del 1° giugno u.s. al Segretario Generale di Unioncamere con preghiera di diffonderla a tutte le Camere di Commercio.

Si fa presente che le organizzazioni imprenditoriali che intendono concorrere all'assegnazione dei seggi nei consigli camerali devono indicare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo lo schema contenuto nell'allegato A del decreto ministeriale n. 156 del 2011, oltre al numero delle imprese ad esse associate, anche il numero degli occupati nelle imprese iscritte alla stessa organizzazione.

L'articolo 1 del citato decreto ministeriale n. 156/2011 stabilisce che per "numero degli occupati" si deve intendere: il numero complessivo degli addetti, anche per frazione d'anno, delle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale.

Le Camere di Commercio chiedono ad InfoCamere di conoscere, in sede di controllo delle domande di partecipazione alla procedura di assegnazione dei seggi nei consigli, anche gli addetti che vengono esposti nelle visure del registro delle imprese, con l'esplicita dicitura che si tratta di un dato ricevuto dall'INPS.

Deve essere, tuttavia, chiaro che il dato degli addetti associato da ogni impresa iscritta nel registro delle imprese è un dato che il sistema camerale riceve con cadenza trimestrale dall'INPS ed è un dato con un valore meramente "statistico". Si tratta infatti di una elaborazione fatta da Inps con caratteristiche individuate autonomamente dall'istituto e comunque relative ad un dato medio trimestrale. Trattandosi di un dato trimestrale risulta evidente come ad esempio le aziende ad alta stagionalità possano riportare dati molto difforni. Inoltre, solo di recente le informazioni che riceviamo dall'INPS consentono con un livello di precisione ancora da approfondire di associare, nel caso di imprese plurilocalizzate, il dato dell'impresa con quello delle sue eventuali unità locali presenti sul territorio di altre province.



IC
InfoCamere

Pertanto, sulla base della attuale formulazione della legge e del regolamento di attuazione prima che esso possa essere modificato, l'informazione che è ricavabile dai nostri archivi non può essere utilizzata in sede di verifica del numero degli occupati esposto dal legale rappresentante dell'organizzazione imprenditoriale, ma può essere utilizzato dal responsabile del procedimento solo ed esclusivamente per ricavare un'attendibilità di massima di quell'informazione rispetto a quanto viene acquisito dal sistema camerale trimestralmente dall'Istituto.

Ovviamente nel caso in cui il responsabile del procedimento rilevi delle rilevanti difformità fra la dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'associazione e il dato "statistico" presente negli archivi camerali dovrà, ai sensi del citato regolamento ministeriale, chiedere chiarimenti all'organizzazione, ovvero trasmettere gli atti all'autorità competente nel caso di dichiarazione falsa o mendace, ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. n. 445 del 2000.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
Paolo Ghetti